



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SULLA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM, DALL'ALTRA, FATTO AD HANOI IL 30 GIUGNO 2019

Art. 4.6

Eccezioni generali

Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in presenza di condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata degli investimenti disciplinati, nessuna disposizione degli articoli 2.3. (Trattamento nazionale) e 2.4 (Trattamento della nazione piu' favorita) puo' essere interpretata nel senso di impedire alle parti di adottare o applicare misure:

- a) necessarie a tutelare la sicurezza pubblica o la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico;
- b) necessarie a tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante;
- c) relative alla conservazione delle risorse naturali esauribili, se tali misure sono applicate congiuntamente a restrizioni nei confronti degli investitori interni o a restrizioni dell'offerta o del consumo interni di servizi;
- d) necessarie per la tutela del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico;
- e) necessarie a garantire la conformita' a disposizioni legislative e regolamentari che non siano incompatibili con gli articoli 2.3 (Trattamento nazionale) e 2.4 (Trattamento della nazione piu' favorita), ivi comprese quelle relative:
 - i) alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente, o che servono a far fronte agli effetti di un inadempimento contrattuale;
 - ii) alla tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali e alla tutela della riservatezza di registri e documenti contabili delle persone fisiche; o
 - iii) alla sicurezza; o
- f) incompatibili con l'articolo 2.3 (Trattamento nazionale), paragrafo 1, purché il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace delle imposte dirette nei confronti di attivita' economiche o di investitori dell'altra parte¹. _____ 1 Le misure finalizzate a garantire l'imposizione o la riscossione

equa o efficace delle imposte dirette comprendono le misure adottate da una parte secondo il proprio sistema fiscale, le quali:

- i) si applicano agli investitori e ai prestatori di servizi non residenti in considerazione del fatto che l'imposta dovuta dai soggetti non residenti viene determinata con riferimento a elementi imponibili aventi la loro fonte o ubicati nel territorio della parte;
- ii) si applicano ai soggetti non residenti, al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte nel territorio della parte;
- iii) si applicano ai soggetti non residenti o residenti, al fine di impedire l'elusione o l'evasione fiscale, ivi comprese le misure volte a garantire l'osservanza degli obblighi;
- iv) si applicano ai consumatori di servizi prestati nel territorio di un'altra parte o a partire da tale territorio, al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte che gravano su tali consumatori in relazione a fonti ubicate nel territorio della parte;
- v) operano una distinzione tra investitori e prestatori di servizi soggetti a imposizione su elementi imponibili a livello mondiale e altri investitori e prestatori di servizi, in considerazione della differenza nella natura della loro base imponibile; o
- vi) determinano, attribuiscono o suddividono reddito, utili, guadagni, perdite, detrazioni o crediti di succursali o persone residenti, o tra succursali o persone collegate della stessa persona, al fine di salvaguardare la base imponibile della parte. I termini o i concetti fiscali di cui alla lettera f) e alla presente nota vanno intesi in base alle definizioni e ai concetti fiscali, anche equivalenti o analoghi, delle disposizioni legislative e regolamentari interne della parte che adotta la misura.

Versione in vigore dal 30 agosto 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019
Estremi	Legge 31 luglio 2023, n. 117
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-117-2023/art-4.6>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it